

# IL COMMERCIO FRIULANO

Settimanale di informazioni commerciali

PUBBLICITÀ: Prezzo per ann. di abbonamento (esclusa la prima annata): Commercianti L. 8.000, Industriali L. 12.000, Agricoltori L. 15.000. - Finanziari, Negozi, Concessionari, Assicuratori, etc. L. 12.000. - Chiusura L. 15.000. - Rivolgervi all'ufficio di via S. Francesco 1, Udine, tel. 9.39.

ANNO XXV - N. 14

UDINE, 18 APRILE 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

## IN TEMA DI COMMERCIO ESTERO

Il Convegno di Milano prima, e quello di Venezia poi, indetti per l'esame dell'urgente problema ha prodotto la sua eco anche da noi.

Ed ecco che la Camera di Commercio, facendo propria una aspirazione dei Commercianti Friulani, ha provvedenzialmente istituito un apposito Ufficio, e nominata una Commissione.

Commissione che, essendo composta da autentici commercianti sarà stimolata ed interessata ad agire, e certamente perverrà a risultati concreti, se appena la burocrazia avrà l'accortezza di interferire il meno possibile.

Il problema degli scambi commerciali è di fondamentale importanza, e la sua soluzione darà la misura della situazione raggiunta negli altri settori dell'economia mondiale.

Per poter individuare il bersaglio su cui puntare, con maggior probabilità di centrare, riteniamo opportuno un breve giro d'orizzonte.

L'intercambio (dicono le statistiche) fra i Paesi europei, rappresenta i due terzi del totale, mentre un terzo è rappresentato dagli scambi extra continentali.

Sopra 500 milioni di abitanti del continente Europeo (Russia Europea compresa) il 50 per cento è addetto all'agricoltura, il 18 per cento alle industrie, il 7 per cento all'artigianato; il rimanente è costituito da addetti ai commerci, alle professioni ed amministrazioni pubbliche.

Tali dati sfatano l'impressione che l'economia europea sia prevalentemente industriale.

Dall'anzidetta constatazione ne discende un'altra; i rendimenti cerealicoli medi in Europa, sono stati accertati pressoché in ragione di Q.li 25 per ha., nel Belgio, Olanda, Danimarca di Q.li 15 circa in Francia, Germania, Italia e di Q.li 10 circa, nei Paesi Danubiani, Balcanici e penisola Iberica.

Le sensibili differenze sono imputabili alle diverse possibilità di impiego di macchine agricole e di concimi chimici.

Infatti l'Olanda, il Belgio, la Danimarca, dispongono di circa 90 kg. di concimi chimici per ha.; scende alla media di Kg. 20 per la Francia, di Kg. 12 per l'Italia, Svizzera e Germania, mentre nei Paesi dell'Europa Meridionale ed Orientale, si va da un massimo di Kg. 3 in Grecia, ad un minimo di Kg. 0,2 in Ungheria, Kg. 0,1 in Jugoslavia, Rumenia, Bulgaria.

La soluzione del problema agrario dell'Oriente-Meridionale d'Europa presuppone quindi un'intensificazione degli scambi fra le Nazioni a tipo prevalentemente industriale e quelle a tipo prevalentemente agricolo.

Si tratta di far pervenire ai Paesi deficiari, i fertilizzanti e le macchine agricole occorrenti per intensificare la produzione, e ciò verso reciproca compensazione.

Rientra nell'interesse della Comunità Europea che i Paesi arretrati nelle culture cerealicole, possano intensificare la loro produzione, anche perché questi ultimi con l'aumentato rendimento del suolo, non si troveranno in difficoltà a fronteggiare le spese di importazione di macchine agricole e fosfati minerali.

Questo orientamento delle singole economie complementari dei Paesi Europei, provocherà in-

dubbiamente un intenso sviluppo degli scambi commerciali, operando altresì con opportune compensazioni, in senso favorevole, per tutte le Nazioni che vi parteciperanno.

L'economia agraria e quella industriale continueranno ad integrarsi internazionalmente, e tale prospettiva è particolarmente auspicabile per l'Italia che, se anche accentuasse una spiccata ripresa agricola nel Meridione, dovrà ricorrere sempre all'importazione dai Paesi Balcanici e Danubiani.

In questi Paesi, la produzione industriale è sempre stata assolutamente inadeguata alle necessità, anche se già modeste.

Il quadro suesposto riveste carattere di particolare interesse per l'Italia, la cui struttura economico-industriale non sembra destinata a profonde modificazioni.

Noi, che abbiamo avuto negli ultimi decenni un incremento del 30 per cento nella produzione industriale, se alimentata nei propri fabbisogni dalle necessarie materie prime, potrà superare le esigenze interne, per dare sviluppo all'esportazione in tale Settore d'Europa.

Prodotti tessili, cartari, macchine ed attrezzi rurali e per industrie affini all'agricoltura, industrie alimentari, calzature mobili, arredamento, marmi ed ardesie, vetro, ceramica, prodotti artigianali e molti altri minori; ecco quanto potrebbe trovare sfogo, in cambio soprattutto di cereali, combustibili, legnami, fibre tessili, olii, ecc.

Errore temere nel tramonto delle nostre industrie, che anzi se ben studiato e risolto il problema del commercio estero, dovranno avere un ruolo di primo piano nell'immediato domani. La produzione industriale ed artigianale, insieme con la ripresa del turismo, costituiranno elementi fondamentali per la nostra ricostruzione ed espansione economica.

Da quanto precede, possiamo trarre la logica conclusione, nel senso che la nostra Provincia viene ad essere particolarmente interessata allo sviluppo degli scambi con i Paesi Danubiani e Balcanici, favorita in ciò dalla vicinanza, che elimina le difficoltà dei trasporti d'oltremare.

Scambi che non dovrebbero limitarsi alle scarse nostre disponibilità locali, ma bensì a quanto la Nazione può concedere all'esportazione e per contro necessità di importare in compensazione.

Per la sua ubicazione la nostra Provincia può costituire il trampolino di lancio, e far intermediaria fra l'Interno e l'Estero.

L'Ufficio istituito presso la Camera di Commercio, può pertanto assumere un ruolo importante, quale fonte di informazioni, notizie e contatti con i Paesi anzidetti, e di preordinamento delle possibili operazioni di scambio, ed i commercianti avveduti non si lasceranno sfuggire l'occasione, per rendersi utili a loro stessi ed alla Nazione.

adep

## Ancora sul Fondo indennità

Una circolare del ministero

agli impiegati

I versamenti prorogati al 31 Agosto

«Facendo seguito alla circolare n. 83, prot. n. 4286 del 25 marzo u.s. si ha il piacere di comunicare a codesta Associazione che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aderendo alla richiesta della scrivente e delle altre Organizzazioni di datori di lavoro, ha ufficialmente comunicato che, con provvedimento in corso di pubblicazione, è stato prorogato la 31 agosto p.v. il termine per i versamenti al Fondo indennità impiegati, in attesa che venga studiata una riforma della legge.

Si allega copia integrale della circolare ministeriale e si invita a codesta Associazione a portarla a conoscenza delle aziende interessate.

Questa Confederazione fa presente che le discussioni in sede ministeriale per la riforma della legge, che dispone l'obbligo degli accantonamenti al Fondo, verranno iniziate tra breve e, pertanto, ritiene opportuno che, da parte di codesta Associazione, vengano formulate concrete proposte affinché la scrivente possa tenerne nella dovuta considerazione nella trattazione della importante e delicata materia».

Ed ecco il testo della circolare ministeriale: «Questo Ministero ha esaminato la richiesta recentemente avanzata dalle organizzazioni dei datori di lavoro per la modifica dell'attuale sistema di accantonamento delle indennità di licenziamento a favore degli impiegati in base alle norme contenute nel R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

In considerazione dei motivi che hanno determinato la richiesta anzidetta, consistenti principalmente nella necessità di non sottrarre disponibilità liquide alla ripresa ed all'incremento dell'attività produttiva, questo Ministero, convenendo nelle conclusioni cui si è pervenuti in un'aperta riunione fra i rappresentanti

delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni interessate, è venuto nella determinazione di porre subito allo studio tutti gli aspetti del problema per addìndere ad una soluzione che consenta di tener conto delle esigenze prospettate dalle rappresentanze delle categorie dei datori di lavoro, senza alcun pregiudizio delle finalità poste in essere dalla legge vigente a favore degli impiegati.

Nel frattempo, in accoglimento dei voti espressi nella riunione predetta, un provvedimento d'urgenza è stato predisposto da questo Ministero per la proroga al 31 agosto p.v. del termine sia per il versamento delle somme corrispondenti alle indennità maturate al 31 dicembre 1945, sia per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione diretti a garantire, alle condizioni volute dall'art. 4 del decreto legge citato, le prestazioni per la risoluzione del rapporto di impiego.

In attesa che il provvedimento predetto possa essere perfezionato, questo Ministero acconsente anche i datori di lavoro possano usufruire fin d'ora della proroga predetta e interessa l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e, per quanto riguarda l'azione di vigilanza, anche gli Ispettorati del Lavoro perché si uniformino a tale determinazione.

E' intendimento di questo Ministero di promuovere durante il detto periodo di proroga, nel quadro delle riconosciute esigenze da soddisfare, la soluzione più opportuna per disciplinare, con appropriate e sicure forme di garanzia meno onerose del sistema in atto, l'integrale e tempestivo pagamento delle indennità dovute agli

impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego, nonché la corresponsione delle indennità integrative agli aventi diritto in caso di premortu o di invalidità dell'impiegato.

E' superfluo avvertire che, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni nella materia in parola, conservano piena efficacia quelle contenute nel R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 e nel D. L. 1. agosto 1945, n. 708.

In particolare questo Ministero reputa opportuno precisare:

- 1) che restano ferme le scadenze stabilite per le ratizzazioni in corso;
- 2) che restano ferme altresì le disposizioni relative alla indennità integrativa;
- 3) che il Fondo per l'indennità agli impiegati corrisponderà l'interesse del 4 per cento sull'ammontare risultante dalla denuncia al 31 dicembre 1944, mentre per l'ammontare risultante dalla denuncia al 31 dicembre 1945 tale interesse sarà corrisposto dal 31 agosto 1946, fatta eccezione però per quei datori di lavoro che non si siano avvalsi della proroga;
- 4) che per quanto concerne l'adeguamento dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione alle condizioni volute dall'art. 4 del R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5 il termine di cui al primo comma dell'art. 5 dello stesso decreto legge è prorogato ugualmente al 31 agosto 1946.

Ed ecco altre istruzioni, pervenute dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale sull'esercizio del Fon-

## Affari per 600 milioni alla Fiera di Verona

Chiusasi dopo dieci giorni di straordinaria animazione, la 48.a Fiera dell'Agricoltura e dei cavalli di Verona ha avuto pieno successo, successo che può essere valutato dal complesso degli affari conclusi, calcolato a circa seicento milioni.

Attivissimi sono stati in modo particolare il mercato delle macchine agricole e quello dei cavalli, nel quale ultimo vennero venduti in quattro giorni ben 5000 dei 6300 equini presentati.

I frequentatori giunti da ogni parte d'Italia hanno superato qualsiasi affluenza verificatasi nelle migliori fiere d'anteguerra.

Questa manifestazione che per prima ha segnato la ripresa postbellica delle maggiori fiere italiane è quindi risultata una evidente espressione della volontà costruttrice delle categorie produttive italiane ed è di auspicio alla sicura rinascita dell'economia nazionale.

L'Ente Autonomo per le Fiere di Verona che organizzerà come di consueto la Mostra Nazionale delle frutta nel prossimo agosto e la fiera autunnale cavalli in ottobre ha sin d'ora stabilito che la 49.a Fiera dell'Agricoltura e dei cavalli abbia luogo dal 9 al 17 marzo 1947.

## Danni di guerra

Termine della presentazione delle domande

L'Intendenza di Finanza comunica: Con decreto legislativo luogotenenziale dell'8 febbraio 1946 n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1946, è stata fissata al 15 aprile 1946 la data della cessazione dello stato di guerra.

Pertanto da tale data decorre il termine di sei mesi, entro cui i danneggiati di guerra sono tenuti, a PENA DI DECADENZA, a presentare, debitamente documentate, le relative denunce.

Tale termine scade il giorno quindici ottobre 1946.

## La nota tributaria

Ancora in

materia di rivalsa dell'imposta entrata

Nella "Rubrica dei quesiti" del n. 10 di questo settimanale, alla domanda l'ig.e. assoluta da una ditta sulla fattura d'acquisto può essere addebitata con separata voce sulla fattura di vendita, sulla quale però non va corrisposta alcuna imposta, bastando l'applicazione dell'ig.e. sulla fattura d'acquisto?

Rispondevamo nel modo seguente: "Il quesito prospettato concerne indubbiamente una ditta con attività mista, che esercita in prevalenza il commercio al dettaglio e in via accessoria il commercio all'ingrosso. Nel caso d'emissione di fattura non è possibile addebitare con voce a parte l'ig.e. assoluta sulla fattura d'acquisto, prima di tutto perché questo non è previsto dalla legge e poi perché l'ig.e. calcolata sul prezzo di vendita sarebbe diversa dall'ig.e. calcolata sul prezzo di acquisto. La merce va invece fatturata a un prezzo che tenga conto anche dell'ig.e. assoluta sulla fattura d'acquisto e la fattura, munita di marca da bollo ordinario, deve contenere l'indicazione che la ig.e. è stata assolta sulla fattura di acquisto".

Senonché il parere espresso in tale ns. risposta non è condiviso dall'estensore di un articolo apparso sul n. 11 di questo stesso settimanale a firma "pierre" che, con dotte argomentazioni giunge a conclusioni del tutto opposte alle nostre, affermando che, a suo parere, "si possa addebitare in fattura l'imposta liquidata sul prezzo di vendita".

Il ragionamento di "pierre", che dimostra una grande competenza ed una profonda conoscenza delle disposizioni tributarie, potrebbe anche essere esatto in sede di discussione accademica e nel campo della teoria puramente astratta.

Nel caso però della sua pratica applicazione esso incontra delle difficoltà insormontabili di cui bisogna tenere massimo conto, poiché "Nos qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent".

Come è infatti possibile addebitare separatamente in fattura l'imposta liquidata sul prezzo di vendita, quando detta imposta sia stata invece assolta?

Assolvendola un'altra volta? Evidentemente no, poiché in tal caso non ci sarebbe rivalsa, ma rimborso del T.I.G.E. applicata sulla fattura di acquisto.

In tal caso si commetterebbe un falso poiché l'ig.e. applicata sulla fattura di acquisto non sarebbe assolutamente quella segnata "per rivalsa" sulla fattura di vendita, a meno che il commerciante non voglia segnare in fattura il prezzo di acquisto più le altre spese e l'eventuale margine di utile!

Dimostrata pertanto l'impossibilità "pratica" di aderire alla tesi prospettata da "pierre" vediamo se il nostro assunto è confortato anche dalle disposizioni legislative in vigore.

Afferma "pierre" che nessuna disposizione "vieta" la rivalsa dell'imposta anticipata dal venditore.

Su questo punto siamo d'accordo. Ma non è sufficiente dire che la legge "non vieta" per poter affermare esplicitamente che la legge "dispone" tanto più se la disposizione stessa è praticamente inattuabile.

In altre parole la legge dà "facoltà" al venditore di operare la rivalsa ma questi si trova nell'impossi-

do indennità impiegati:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare n. 175 del 12 gennaio 1945 invitava la Confederazione del commercio a portare a conoscenza delle Aziende interessate, la necessità di rappresentare la domanda di esonero dall'obbligo del versamento delle indennità agli impiegati, al Fondo gestito dall'I.N.A. ai sensi del R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5.

Essendo pervenuti gli atti inviati a suo tempo dal Nord, riguardanti tali domande, le aziende che intendano mantenere la richiesta d'esonero, debbono riprodurre la domanda in carta semplice e aggiornare al 31 dicembre 1945 i seguenti documenti:

- 1) Bilancio dell'azienda;
- 2) Bilancio della Cassa di Previdenza;
- 3) Elenco degli impiegati iscritti alla Cassa;
- 4) Ammontare complessivo delle indennità maturate a favore degli stessi.

bilità pratica di effettuare detta rivalsa in forma "specifica" e deve pertanto limitarsi ad includere l'ig.e. E., già assolta, nel prezzo di vendita assieme a tutti gli altri oneri a suo carico più l'eventuale utile.

Inoltre il caso citato da "pierre" del grossista che, per le vendite al minuto, assolve l'ig.e. a mezzo del "Registro delle vendite al minuto" in base al prezzo di vendita, non è assimilabile al dettagliante il quale effettua la rivalsa dell'imposta, pagata sulla fattura di acquisto.

Nel primo caso trattasi di versamento dell'imposta che si presuppone anticipata dal compratore; nel secondo caso trattasi invece di rimborso al commerciante venditore dell'imposta da questi anticipata, rimborso che, per il disposto dell'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 dovrebbe essere limitato per l'ammontare effettivo dell'imposta pagata e quindi anche per tale ragione non sarebbe possibile addebitare in fattura l'imposta liquidata sul prezzo di vendita.

Circa poi il caso di prodotti che hanno un prezzo obbligatoriamente fisso di vendita (ad esempio i medicinali o i generi tesserati) è noto che le autorità, nel fissare tali prezzi, tengono sempre conto dell'ig.e. calcolata sul prezzo di costo.

Concludendo, riconfermiamo il nostro punto di vista e cioè che nel caso di ammissione di fattura non è possibile addebitare con voce a parte l'ig.e. assoluta sulla fattura di acquisto, ma questa si deve intendere globata nel prezzo di vendita assieme a tutti gli altri elementi di costo ed all'eventuale utile.

Detta fattura, assoggettata alla sola tassa di bollo ordinario stabilita dall'art. 24 della Legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, deve portare la dichiarazione che l'imposta sull'entrata è stata assolta sulla fattura di acquisto, giusta le istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze per l'applicazione del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 348.

Luigi Gignina

## Imposta sull'entrata per attività stagionali

L'Intendenza di Finanza comunica: La Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari ha ritenuto, con circolare 7 marzo 1946, n. 61071, che le ditte esercenti la trebbiatura, l'essiccazione di cereali, la pressatura di foraggi e la motoaratura per conto di terzi, stabilimenti balneari, frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.) debbano equipararsi, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, alle ditte che iniziano l'attività nel corso dell'anno. Ciò allo scopo di evitare che gli esercenti in parola corrispondano canoni provvisori d'imposta per attività che potrebbero anche non svolgere per cause varie.

Pertanto i detti esercenti, a termini dell'art. 14 del D. M. 20 dicembre 1945 n. 67087, debbono presentare, entro un mese dall'inizio della loro attività, al competente Ufficio del Registro la dichiarazione dell'entrata conseguita nella stagione precedente o, se si tratta di nuova attività, il presumibile incasso lordo conseguibile nell'anno in corso. Appena ultimata poi la loro attività, e in ogni caso non oltre il mese di febbraio dell'anno prossimo, gli esercenti in parola debbono presentare la dichiarazione dell'entrata effettivamente conseguita nella stagione ai fini dell'assessamento del canone definitivo d'imposta.

## ANONIMI

Ci pervengono in redazione numerose lettere di lettori ed abbonati firmate «un commerciante», «un abbonato», «un contribuente», ecc., lettere che talvolta trattano anche argomenti molto interessanti e meritevoli di divulgazione. Purtroppo non possiamo prendere in considerazione le lettere anonime; chi scrive abbia il coraggio di firmare e di prendersi la responsabilità di quanto vuole pubblicato.

La Direzione

STUDIO DEL COMMERCIALISTA  
Dott. Rag. LUIGI GIGNINA  
UDINE - Via Vittorio Veneto, 9 - UDINE

Funzioni amministrative, contabili, finanziarie ed economiche - Assisi, Legale, Sindacale, Tributaria - Danni di guerra - Società

# Nell'Associazione commercianti ed Unione esercenti

## I Commercianti Friulani ed il commercio con l'Estero

L'Ass. commercianti comunica: La Camera di Commercio ha costituito la Commissione Provinciale per il commercio con l'Estero, che si è riunita il giorno 6 corr. mese presieduta dal Prof. Pietra il quale è stato esauriente ed efficace nella esposizione dei vari aspetti in cui si presenti al problema del commercio con l'Estero.

Praudiamo all'iniziativa della Camera di Commercio, che con questa prima presa di contatti con gli elementi direttamente interessati alla ripresa degli scambi, ha consentito di portare alla ribalta problemi ed aspetti di massima importanza per la nostra Provincia.

Si è finalmente compreso che, premessa indispensabile per la ripresa economica della Nazione, è indubbiamente la riattivazione degli scambi d'oltreconfine.

Abbiamo bisogno di materie prime d'importazione, ed abbiamo altrettanto bisogno di esportare i nostri manufatti.

Ciò che abbiamo da esportare è, per ora, molto poco, ma è qualcosa.

Con questo qualcosa, potremo importare materie grezze ed essenziali, che, una volta trasformate, potranno in parte soddisfare ai bisogni interni, ed in parte venire convogliate sulle loro normali vie del traffico internazionale, per poter rinnovare le importazioni di materie grezze, e così di ciclo in ciclo, gradatamente aumentare il volume delle importazioni ed esportazioni.

Il Ministero per il Commercio Estero sembra sia messo a sua volta sulla buona via, un po' concedendo, un po' incoraggiando ed anzi raccomandando i contatti con i mercati Esteri, dando i contatti con i mercati Esteri, ed un po' naturalmente e necessariamente contenendo e frenando, specie per quanto riguarda la parziale insoddisfazione di valuta pregiata, per soddisfare esigenze di ordine superiore.

A conclusione della discussione svolta animata in seno alla Commissione Provinciale, venne deliberato fra l'altro che tutti i commercianti, che avessero interesse ad importare e ad esportare, facciano note tali loro necessità alla Camera di Commercio, tramite questa Associazione Commercianti.

Preghiamo pertanto i Commercianti interessati a volersi far pervenire con cortese sollecitudine tali loro desiderata, debitamente dettagliati e motivati, che saranno presi in attenzione presso l'apposito Ufficio istituito presso la Camera di Commercio, in collaborazione con la nostra Associazione, per il loro coordinamento, con analoghe necessità delle Categorie Industriali, Agricole ed Artigiane, per un possibile espletamento, attraverso scambi o compensazioni private.

## Aperture di credito sull'estero

L'Ass. Commercianti comunica:

Come è noto, molte Ditte italiane, tra la fine del 1942 ed i primi mesi del 1943, allo scopo di poter effettuare le loro importazioni, nel mentre effettuavano anticipatamente il pagamento delle merci in clearing, ed in attesa che i conti di compensazione presentassero sufficiente disponibilità per il pagamento all'esportatore, dovettero ricorrere al sistema di incaricare le Banche Italiane, affinché queste autorizzassero le loro corrispondenti Banche estere a versare anticipatamente agli esportatori stranieri le somme loro dovute per pagamento delle merci da esportare.

Per il periodo intercorrente dal momento in cui la Banca estera effettuava l'anticipo al momento in cui riceveva il corrispondente importo a mezzo del clearing, gli importatori erano tenuti alla corresponsione degli interessi relativi.

Gli eventi arrestarono il funzionamento del clearing, di conseguenza, i pagamenti non furono più perfezionati. Pertanto le Banche Italiane, per conto delle Banche straniere, stanno richiedendo gli interessi maturati fino ad oggi, con tutte le differenze di cambio, anche per gli eventuali addebiti fatti a questo proposito in precedenza.

La questione presenta caratteri di eccezionale gravità dato che in molti casi non si sa quanto tempo occorrerà per perfezionare tali pagamenti; per cui il carico degli interessi e l'eventuale rischio di cambio potrebbero assumere proporzioni allarmanti per la vita stessa delle ditte importatrici.

La questione è stata già affrontata individualmente ed in qualche caso anche collettivamente da molte ditte; però, occorre che tutti gli sforzi vengano riuniti.

A tal fine tutti i Gruppi di Categoria o anche le singole ditte interessate a questa importante questione, sono vivamente pregate di comunicare al più presto — ed in ogni caso entro il mese di aprile c. a. — a questa Associazione la loro situazione precisando la nazione con la quale l'operazione è stata effettuata, la posizione presa dalle Banche italiane nei loro riguardi, e quali azioni sono state svolte presso gli organi competenti.

## IMPOSTA SULL'ENTRATA

### Cognac ed altre acquaviti

L'Intendenza di Finanza comunica: Com'è noto, il Ministero delle Finanze ha per il passato ammesso che il cognac naturale, ottenuto cioè con spirito invecchiato, anche se sottoposto al trattamento di affinazione consentito con la Circolare 1 agosto 1941, n. 65911, venisse assoggettato, agli effetti della imposta generale sull'entrata dallo stesso regime tributario vigente per gli spiriti puri (una volta tanto, in base a quote condensate, all'atto della legittimazione, all'epoca in cui erano in vigore gli accordi stipulati con le associazioni di categoria a norma dell'abrogato art. 16 della legge 19 giugno 1940 n. 762; nei modi normali, in base all'aliquota del 4 per cento, successivamente).

Il cognac, invece, cosiddetto di « fantasia », prodotto con l'impiego di spirito buon gusto e d'ingredienti vari, è stato assoggettato allo stesso trattamento stabilito per i liquori dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 348.

Analoghi criteri sono stati finora seguiti ai fini del pagamento dell'imposta per gli altri prodotti compresi nella classe delle acquaviti (whisky, gin, rum, wodka, kirsch, grappa, e simili): tali prodotti sono stati finora assoggettati al trattamento vigente per gli spiriti, se ottenuti dalla diretta distillazione senza aggiunta di sostanze estranee, mentre hanno assolto l'imposta in base al regime stabilito per i liquori, se ottenuti con lavorazione artificiale.

Con circolare 3 marzo 1946, numero 60774 il Ministero ha riesaminato il criterio fino ad ora seguito in ordine alla corresponsione della imposta sull'entrata per i prodotti in parola, e ciò ai fini di una più rigida ed esatta applicazione delle norme contenute nella citata legge 1 novembre 1940, n. 1608, relative allo speciale sistema d'imposizione del tributo previsto per i liquori.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Al riguardo, considerato che il cognac e le altre acquaviti suddette, quali che siano i sistemi e procedimenti di fabbricazione, sono da classificarsi merceologicamente e commercialmente nella categoria dei liquori, ha disposto che a far tempo dal 15 aprile p. v. gli accennati prodotti sono in ogni caso da assoggettarsi al trattamento fiscale stabilito dalla legge 1 novembre 1940, n. 1608, modificato, quanto all'aliquota, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

## Nell'Unione Esercenti Pubblici Esercizi

Negli scorsi giorni l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi ha indirizzato ai propri organizzati la seguente circolare di saluto:

«Egregio Consocio,

a seguito del perfezionamento degli accordi che hanno portato alla riunione di tutti gli esercenti pubblici esercizi nella loro specifica ed autonoma organizzazione: «l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine», mi è gradito porgere a tutti i nuovi associati il cordiale saluto mio e del Consiglio Direttivo con l'augurio e la fiducia che tutti gli associati possano trovare nella nostra organizzazione tutta l'assistenza che è nostro fermo intendimento dar loro e tutto l'appoggio che solo una compatta e concorde organizzazione collettiva può oggi procurare per la difesa degli interessi della categoria.

Al riguardo rendo noto che per tutte le informazioni ed i problemi per cui gli associati volessero interessare la nostra Unione, essi potranno rivolgersi a noi direttamente o a mezzo delle rispettive organizzazioni mandamentali e comunali.

Comunico che gli Uffici dell'Unione sono stati trasferiti in Udine, Via Vittorio Veneto, 17».

Il Presidente **Giustino Sin'aglia**

**Imposta R. M. Cat. C. 2 Pubblici Esercizi**

L'Unione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine porta a conoscenza degli interessati le seguenti disposizioni impartite dalla propria Federazione in merito alle denunce di R. M. Cat. C. 2 per i propri dipendenti, a seguito di accordi intervenuti con la Direzione Generale delle Imposte Dirette.

1. - Il termine per la presentazione all'Ufficio delle Imposte da parte degli esercenti, delle denunce dei redditi corrisposti al proprio personale tavoleggiante e soggetti all'imposta di R. M. Cat. C. 2, è stato prorogato al 30 Aprile c. a.

2. - In data 7 novembre 1929 tra la Direzione Gen. delle Imposte Dirette e la cessata Federazione Fasc. Pubblici Esercizi venivano stipulati accordi per le denunce della R. M. C. 2 per i dipendenti dei Pubblici esercizi per la valutazione del reddito del personale tavoleggiante sulla base delle paghe convenzionali.

A seguito del D. L. 19-10-1944, n. 384 la predetta Direzione dichiarava decaduti tali accordi. In conseguenza di tale abrogazione da parte di alcuni Uffici Distrettuali si pretendeva che gli esercenti operassero entro il 31-3-1946 le denunce dei redditi dei suddetti dipendenti sulla base dell'importo delle percentuali da essi effettivamente introitate, il che avrebbe comportato per gli esercenti l'onere gravoso di dover procedere a calcoli praticamente impossibili, tanto più se da farsi a fine d'anno.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

Le denunce dei redditi per i lavoratori rispondenti alle seguenti qualifiche: capo-cameriere, cameriere, secondo cameriere per i ristoranti, capo-cameriere o capo-servizio, cameriere, bigliardiere, banconiere, con conoscenza di lingue, banconiere esterno, sigararo guardarobiere, per il esterno, sigararo guardarobiere, per il essere fatte valendosi delle paghe convenzionali stabilite nelle apposite tabelle inserite nei contratti di lavoro provincialmente vigenti, maggiorate dell'importo convenzionale del vitto per il personale che ne usufruisce.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rendendosi conto delle conseguenze che un tale stato di cose avrebbe comportato è prontamente intervenuta presso la predetta Direzione Generale, la quale resasi conto della reale impossibilità in cui gli esercenti si trovano di accertare i redditi effettivi dei percentuali, ha convenuto che tali redditi debbano essere denunciati con gli stessi criteri contenuti negli accordi sindacali del 1929. Pertanto gli esercenti provvederanno alle denunce dei redditi del proprio personale sulla base delle retribuzioni corrisposte per quelli retribuiti a salari o stipendi fissi.

## Scadenario

Entro il 30 aprile

Le società azionarie che chiedono l'esercizio ad anno solare e hanno adeguato lo Statuto all'art. 2364 Cod. Civ. devono far approvare il bilancio. Le relative denunce, agli effetti fiscali e legali, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti.

I datori di lavoro devono presentare all'Ufficio delle Imposte la dichiarazione degli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti nel 1945 agli effetti dell'imposta di R. M. cat. C. 2 e complementare (termine prorogato).

## Revisione straordinaria

dei redditi mobiliari e iscrizioni provvisorie a ruolo per il 1946

Nell'articolo a firma Luigi C. gaina apparso nel numero precedente di questo giornale sono state aggiunte, per errore materiale le parole « per cento » con riferimento ai coefficienti massimi assegnati a ciascuna attività assoggettata all'imposta di R. M. categoria B e C1 e che vanno di un minimo dell'1 e mezzo ad un massimo del 6.

L'errore risulta comunque manifestato dal contesto stesso dell'articolo in cui è messo chiaramente in evidenza come i vecchi redditi vanno moltiplicati per coefficienti suddetti.

## Trasporti via mare

L'Ass. Commercianti comunica:

Il «British Ministry of Maritime Transport» ha comunicato che in conseguenza dello scioglimento dell'United Maritime Authority di Napoli, non è più necessario inviare al detto ufficio le richieste di spazio per l'imbarco delle merci destinate all'esportazione, né all'U.M.E.B. di Londra, per le merci in importazione.

Resterà quindi compito degli interessati di prendere diretti accordi con le Compagnie di navigazione o coi loro agenti, per provvedere all'imbarco delle partite di merci che devono ricevere o spedire.

## Tassa sulle insegne per il 1945

L'Ass. Commercianti e l'Unione Esercenti comunicano che a seguito del loro interessamento si è convenuto con le Autorità Comunali che per la tassa sulle insegne per il 1945, che le predette Associazioni rilevano non dovuta, verrà presentato un ricorso collettivo a cura delle Associazioni stesse.

## LA COMBUSTIBILE

del cav. F. DEL FABBRO  
UDINE  
MAGAZZINI: 22  
Via A. Caccia, 22  
Via Hermada, 2

**CARBONI - LEGNA - CALCE**

TELEFONI: 686  
Magazzini 686

p. a.

**ROIATTI**

AUTOTRASPORTI - AUTOTRASLOCCHI

SERVIZI CELERI ED ACCURATI

UDINE - Viale XXIII Marzo 24 - Tel. 6-35

p. a.

**La Fatam**

per gli

**ARTIGIANI**

La FATAM, negozio di Via N. Sauro 3 mentre invia alla

Spett. Clientela Artigiana gli auguri pasquali, porta a conoscenza che da **lunedì 22 aprile** entreranno in vigore i nuovi

prezzi di alcuni articoli.

**FODERAMI:** Silesias a 180 al m. - Fodera maniche 190 - Saglia

(alt. 140) a 270 - Canapina 100 - Ovatia 30 al foglio.

**FILATI CUCIRINI:** Libera scelta nel vasto assortimento in ecotone delle marche Ancora, Catena, Milano, Rondine

Tre Cerchi, Severa ecc., e per calzoi Gatto e Lucchetto.

**DISTRIBUZIONE SENZA BUONI**

**A TUTTI GLI ARTIGIANI viene rilasciato libretto di acquisti**

che dà diritto a L. 500 di merce per una spesa di L. 10.000

entro cinque mesi.

CAFFÈ - BAR - GELATERIA  
**AL TEMPIO**  
Via Poscolle, 58 - Tel. 1931

p. a.

# L'ECONOMIA FRIULANA

GIOVEDÌ  
18 APRILE 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMERALI  
Via Pretetura, 13 - Tel. 1-69

## Il problema del legname da opera nell'alto Friuli

Produzione - Boschi - Popolazione montana - Segherie - Importazione - Esportazione - Fabbisogno ricostruzione

### Notizie di carattere generale

1 - PRODUZIONE LEGNAME DA LAVORO.  
1935-36 mc. 151.630  
1936-37 > 179.910  
1937-38 > 226.640

2 - SUPERFICIE BOSCHIVA.  
Secondo il Catasto Agrario si hanno nella regione di montagna ha. 106 mila e 197 di bosco.

3 - POPOLAZIONE AGRICOLA DELLA REGIONE DI MONTAGNA.  
Famiglie n. 10.342  
Componenti le famiglie > 51.430  
Popolazione presente complessiva > 121.541  
Popolazione residente > 140.161

Trattandosi di regione di montagna la popolazione agricola deve intendere viva esclusivamente sulla produzione boschiva e sull'industria zootecnica, la quale ultima non ha certo l'importanza dell'industria forestale per modo che l'industria boschiva è la maggiore fonte di reddito.  
E' pertanto da notarsi che accanto alla specifica qualifica di boscaioli alla quale appartengono circa 30 mila abitanti, anche il resto della popolazione viva ai margini del bosco. Ciò anche perché essendo i Comuni possessori del macchiatico e con i proventi di questo che i Comuni stessi provvedono alle esigenze della vita civile locale.

### Considerazioni generiche

1 - PRODUZIONE LEGNAME RESINOSO IN FRIULI.  
9/10 del totale

2 - CARATTERE DELLE VALLI.  
3 - ZONA BOSCHIVA.

4 - BOSCHI RESINOSI.  
Area occupata . . . . . Ha. 39.000  
Produzione quinquennio 1 luglio 1940 - 30 giugno 1945 . . . . . mc. 585.000

5 - MASSA LEGNOSA IN PIEDI, unitario per ettaro, (rilevate le piante di cm. 5 a m. 1,30 da terra in avanti) . . . . . 100  
Capacità di incremento . . . . . 1.000  
Realizzazione attuale . . . . . 40.000

6 - REALIZZAZIONE PER LA ricostruzione del bosco nella sua densità normale: annui . . . . . 26.000

7 - COMUNI PROPRIETARI DI MACCHIATICO.  
Carnia e Tarvisiano . . . . . n. 36

8 - SEGHERIE.  
Attive nella zona . . . . . n. 34  
Capacità produttiva annua . . . . . mc. 120.000

9 - LE zone di produzione sono situate nel territorio a Nord della "Stazione per la Carnia" ossia nelle valli alpine del Tagliamento e del Fella.

Queste valli, sotto l'aspetto idrogeologico, sono in condizioni di grave disordine; l'ampio alveo ghiaioso che si distende alla "Stazione per la Carnia" ne è prova evidente; il bosco — a scopo protettivo — costituisce perciò necessità imprescindibile e spese ingenti furono sostenute per estenderlo.

La zona produttiva è coperta da boschi per la quasi restante metà e la industria boschiva rappresenta un fattore importante per la possibilità di vita dei 78.321 abitanti che in essa riescono lavorando duramente.

La produzione unitaria non poteva, nel quinquennio 1940-45, superare i mc. 1.500 per ettaro, per l'impovertimento al quale detti boschi soggiacquero nel quinquennio antecedente al 1940 a causa della guerra d'Africa.

Teoricamente quindi nella situazione attuale si dovrebbe cessare da ogni sfruttamento dei boschi sino al 1950 incluso.

Praticamente questo non è possibile ed in queste condizioni, norma elementare di prudenza vorrebbe che la ricostituzione del bosco nella sua densità normale seguisse senz'altro, limitando i tagli in guisa che il complessivo incremento di circa mc. 40 mila annui — attualmente in realizzazione — non venga asportato in misura superiore ai due terzi, ossia per più di mc. 26.000 annui.

Sorpassare questa cifra porterebbe ad un progressivo impoverimento dei boschi resinosi, come conseguenza di una prolungata scarsa densità, e grave pregiudizio alla politica di rimboschimenti perseguita per fronteggiare i disordini idro-geologici del bacino del Tagliamento.

Di fronte a ciò resta poi anche il problema della disoccupazione sino almeno al 1950 e di come provvedere all'alimentazione della popolazione alpina in questo medesimo periodo di ovvio non si deve peggiorare oltre il livello attuale mediante ulteriori prelievi di legname.

E' da considerare che la preparazione professionale di queste popolazioni è limitata e non trova sfogo migratorio che verso particolari regioni centro-europee oggi assolutamente chiuse.

### Importazioni dall'Estero

1 - LEGNAME - Proveniente dalla Austria ed in transito da Tarvisio.

ANNO 1931-32  
Legname rotondo Tom. 47.375  
Legname segato > 234.190

ANNO 1932-33  
Legname rotondo Tom. 42.294  
Legname segato > 221.298

\*\*\*  
Come risulta dalle cifre esposte, le ultime che si hanno a disposizione, l'importazione di legname dall'Austria era in passato rilevante ed alimentava l'industria del legname della Provincia dalla quale a sua volta sortiva ulteriormente lavorato con destinazione nelle altre Province del Regno.

### Fabbisogno per la ricostruzione

1 - Rilievo dei danni per bombardamenti aerei, e per atti vandalici prodotti dai tedeschi e dai cosacchi:  
Alloggi distrutti . . . . . n. 8.100  
Appartamenti distrutti . . . . . > 15.000  
Persone senza tetto . . . . . > 70.000

2 - FABBISOGNI LEGNAME RESINOSO.  
Travatura . . . . . mc. 90.000  
Tavolame segato > 25.000

### Situazione boschi Provincie limitrofe

1 - SUPERFICIE A BOSCO RESINOSO.  
Bolzano . . . . . Ha. 231.207  
Produzione . . . . . mc. 450.000  
Trento . . . . . > 157.024  
Produzione . . . . . mc. 400.000  
Udine . . . . . > 39.000

\*\*\*  
La zona friulana, sotto l'aspetto della produzione di legname resinoso in nulla si differenzia, se non forse per qualità più scadente di prodotti e minor comodità di impianti alla zona Belluno-Bolzano; per contro è assai più povera di questa potendo fornire prodotti in due terzi un quinto e meno un quinto rispettivamente.

### Piano di riparto nazionale per forniture alla Commissione Alleata

Bolzano . . . . . mc. 2.400  
Trento . . . . . > 1.600  
Belluno . . . . . > 900  
Udine . . . . . > 1.650  
Sondrio . . . . . > 700  
Brescia . . . . . > 450  
Bergamo . . . . . > 300  
Catanzaro . . . . . > 2.500  
Cosenza . . . . . > 2.500

Ridotto con consenso delle Autorità Alleate da 18 a 13 mila metri cubi per semestre.

Durante i primi mesi dalla liberazione la sola zona montana di Udine ha fornito agli alleati circa cinquantamila metri cubi di resinoso. Di fronte all'ulteriore fabbisogno alleato è in via di attuazione il piano di ripartizione.

I quantitativi da fornire mensilmente da ogni Provincia dovrebbero commisurarsi nelle proporzioni cui si è accennato e nel calcolo complessivo ragioni di giustizia vorrebbero che i computi fossero fatti decorrendo dall'inizio del 1946.

Il programma di fornitura per il Governo Alleato di legname resinoso basato su un prelievo di mc. 3000 o anche 2000 settimanali non potrebbe realizzarsi che con la completa rovina dei boschi della zona.

### Il Convegno dell'Unione delle Camere di Commercio delle Tre Venezie a Udine

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Udine, quella relativa alle forniture di legname per gli Alleati.

A questo proposito una sotto-commissione presieduta dal Prefetto di Udine e con l'intervento delle Camere più specialmente interessate, ha ripreso in esame la ripartizione di dette forniture fra le provincie di Udine, Belluno, Trento e Bolzano.

Appositi delegati si recheranno a Trento e a Bolzano per concretare i dettagli delle consegne.

La provincia di Udine sarà così finalmente sollevata dai gravi impegni che sinora sono gravati esclusivamente sulle sue spalle.

Fra gli applausi dei presenti, egli ha auspicato che ben presto, superati gli ostacoli che tuttora separano la Venezia Giulia dal resto d'Italia, le Camere di Commercio di quella Regione possano concorrere in pieno all'opera di ricostruzione economica della Patria.

Il Presidente della Camera di Commercio di Udine ha porto il saluto ai convenuti, precisando che l'adunanza oltre a presentare importanza economica di interesse generale per le Tre Venezie, assumeva un carattere eccezionale d'indole politica e sentimentale, per la presenza dei rappresentanti della Venezia Giulia.

Abbonamento obbligatorio all'imposta sull'entrata

L'Intendenza di Finanza comunica che il termine per la presentazione delle denunce dell'entrata lorda conseguita nel 1945 da parte dei contribuenti obbligati a corrispondere in abbonamento l'imposta generale sulla entrata per il 1946 (professionisti, esercenti, fruttivendoli, artigiani, ecc.) è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile corr.

Per l'istituzione di una sezione turistica in seno alla Camera di Commercio

In una recente riunione tenuta a Roma dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è stato ampiamente discusso in merito alla costituzione di una sezione del turismo in seno alle Camere di Commercio.

Gli interessi degli esercenti, che in tutta Italia sommano all'imponente numero di 120 mila sono strettamente collegati con quelli del turismo, a disposizione del quale pongono tutta l'attrezzatura dei loro servizi (stabilimenti balneari, ristoranti, trattorie, bar ecc.) e ciò specie nelle località balneari, di villeggiatura, di transito, di interesse artistico.

E' evidente quindi come alla costituzione di tale sezione del turismo sia particolarmente interessata la categoria degli esercenti, ed è evidente altresì il manifesto desiderio della categoria stessa di vedersi direttamente rappresentata in tale sezione, per al tutela e lo sviluppo dei propri interessi.

Nella riunione di Roma è stato portato a conoscenza degli intervenuti che il Ministro per l'Industria ed il Commercio ha dato assicurazione circa l'inclusione di una tale richiesta nel progetto allo studio per il riordinamento delle Camere di Commercio.

In uniformità all'azione svolta al Centro, l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi per la Provincia di Udine ha interessato la

### Imballaggi contenenti merci in esportazione

Con disposizione degli scorsi giorni il competente Ministero ha autorizzato le Dogane a consentire direttamente, cioè senza presentazione di licenze ministeriali, l'esportazione definitiva o temporanea di sacchi e di imballaggi di juta, di canapa, di lino e di altri vegetali filamentososi, escluso il cotone e di imballaggi fabbricati con tessuti di filati di carte nazionali o nazionalizzati, contenenti merci in esportazione e di abituale uso per i trasporti delle merci in essi contenute.

Il valore di detti recipienti dovrà essere però sempre compreso nella fattura della merce, sia esso calcolato nel prezzo della stessa, sia indicato a parte.

Resta ferma la disposizione per cui è vietata l'esportazione definitiva o temporanea dei recipienti metallici contenenti merce in esportazione, per i quali occorre sempre la licenza ministeriale.

DIFFONDETE  
IL «COMMERCIO FRIULANO»

## La politica economica della Camera di Commercio di Udine nei dieci mesi di gestione commissariale

15 MAGGIO 1945 - 15 MARZO 1946

### Industria e agricoltura in Italia

(Continuazione, vedi numero precedente)

8 - A renderci conto della situazione creata dalla guerra nell'economia friulana, giova anzitutto confrontarla con quella generale dell'industria e dell'agricoltura italiana, della quale diamo qui un rapidissimo cenno desunto dalle pubblicazioni ufficiali del Ministero dell'Industria e Commercio (\*).

L'industria italiana non è stata, contrariamente alle previsioni, gravemente danneggiata dagli eventi bellici e la sua capacità produttiva è diminuita di soli pochi per cento. Il rapido decorso della guerra nel mese di aprile del 1945 ha quasi completamente preservato dalla distruzione gli impianti della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia settentrionale che sono le regioni italiane a maggior sviluppo industriale; nell'Italia meridionale e centrale invece, dove la guerra ha sostato per quasi due anni le distruzioni sono state più gravi. Si valuta che la riduzione di capacità produttiva delle regioni centro-meridionali sia nel complesso un po' minore del 30 per cento, mentre per le regioni settentrionali la capacità produttiva è stata ridotta per distruzioni vere e proprie del 5-7 per cento. Tenuto conto poi che gli impianti industriali sono concentrati per circa il 70 per cento nelle regioni settentrionali e per un 30 per cento in quelle centro-meridionali, si può ritenere che nel suo complesso la capacità produttiva dell'industria sia stata ridotta del 10-12 per cento.

Così, mentre l'attrezzatura siderurgica dell'Italia del Nord è rimasta pressoché intatta, quella dell'Italia meridionale e centrale (Bagnoli, Piombino, Isola d'Elba) hanno subito danni considerevoli.

L'industria mineraria che è più sviluppata nel centro e nel sud, accusa un indice di diminuzione di capacità produttiva superiore al medio. Così dicasi per l'industria dei prodotti alimentari (mulini, pastifici, zuccherifici) notevolmente sviluppata nell'Italia centro-meridionale; per l'industria meccanica di Napoli; per la industria dei fertilizzanti e del cemento distribuita in tutta Italia, per l'industria del vetro etc.

L'industria elettrica ha subito danni gravissimi, nell'Italia centrale, gravi nella meridionale, mentre nell'Italia settentrionale i danni sono stati minori.

E' bensì vero che la crisi dei trasporti è stata gravissima e certamente non è tuttora superata, ma per citare qualche cifra le 4225 locomotive a vapore del 1939 che nel luglio scorso erano ridotte a sole 2462, già a fine d'anno erano oltre 3000; i 127 mila carri ferroviari del 1939 che al luglio scorso erano ridotti appena a 58 mila a dicembre erano già a 86 mila.

In definitiva l'industria italiana, nella sua struttura fondamentale, basata cioè su di una forte industria tessile, su di una possente industria elettrica, su di una limitata ma sana industria meccanica, su di una produzione mineraria adeguata alle scarse risorse, su di una industria alimentare già importante e suscettiva di ulteriori grandi sviluppi, presenta una immediata possibilità di ripresa che le consentirebbe di soddisfare le più urgenti necessità della popolazione e di provvedere a un largo assorbimento di gran parte delle masse di lavoratori che attualmente sono disponibili.

(Continua)

(\*) Cfr. Piano di massima per le importazioni industriali dell'anno 1946, a cura del Ministero dell'Industria e Commercio, Roma, 1946.

A. Pietra

INDUSTRIA SARTOTECNICA  
EGILDO RONDO - UDINE  
Vicolo Sileo 24a - Tel. 15-67  
Negozio: Palazzo Municipale - Tel. 1-41  
p. a.

FERRI ALDO  
AGENZIA AUTOMOBILI  
LANCIA  
UDINE - Via Ronchi, 53 - Telef. 7-73  
p. a.

MACELLERIA DI 1. QUALITÀ  
PRAVISANI ALFONSO  
di BARBETTI QUINTO  
UDINE - Piazza Mercatoneuovo - UDINE  
p. a.

SARTORIA  
E. TABESSA  
Via Mercatovecchio, 9 - UDINE  
p. a.

AUTOTRASPORTI  
Cooperativa Trasporti "Usooppo - Friuli,"  
UDINE

Sede Centrale ed Uffici: Piazza XXVI Luglio 2 - Tel. 13-38  
Autorimessa ed officina: Via S. Daniele 4 - Tel. 18-08  
p. a.

# ARTIGIANATO FRIULANO

Rubrica settimanale dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine

## NELL'UNIONE ARTIGIANI

In una recente riunione del Consiglio Direttivo si è fatta una chiara esposizione del lavoro svolto dalla Unione, degli scopi perseguiti, delle realizzazioni ottenute.

Si può dire con tutta tranquillità che l'opera è stata coronata da lusinghieri successi, perché per quanto riguarda adeguamenti salariali, indennità di contingenza, gratifica natalizia, si sono ottenuti vantaggi di piena soddisfazione.

Così pure per quanto riguarda interessi di indole tributaria e assicurativa i vantaggi sono di una portata tale, che non si debbono assolutamente sottovalutare; in particolare per quanto riguarda il passaggio degli artigiani dalla categoria B alla C1 confermato dal seguente telegramma: «8474 III A 1683 IN RELAZIONE AGITAZIONE ARTIGIANI AVVERTESI CHE INTESA ORGANIZZAZIONE SINDACALI SARANO SOLLECITAMENTE EMANATE NORME RIGUARDANTI CLASSIFICAZIONE REDDITI MOBILIARI ARTIGIANI CAT. C1 ET ISCRIZIONI PROVVISORIE RUOLI 1946 - Ministro Finanze Scoccamarro».

Per i contributi assicurativi, si è iniziata un'azione in comune col Ufficio Provinciale del Lavoro e con la Camera Federale del Lavoro, anche questa è un'iniziativa dell'Unione che per dare maggior valore alla causa che si presenta un po' di difficile attuazione, si è dato un carattere eminentemente politico; e cioè si è prospettata la sicura disoccupazione di molti operai, se si persistesse nel volere integrare i contributi oltre che

sulla paga base (vecchio sistema) anche sull'indennità di contingenza (di nuova istituzione).

I lavori sono tutt'ora in corso e l'Unione nulla trascurerà e nulla lascerà d'intento per il felice coronamento dei suoi sforzi.

Per l'ultimo, e questa è una vittoria sicura, colla Camera di Commercio si è convenuto la costituzione di una commissione paritetica per il rilascio della «Patente di Mestiere».

Era questa una necessità fortemente sentita e che si dibatteva da anni. Ora sta per essere superata, e con essa la certezza sicura, che, molti abusando della qualifica artigiana sfruttavano i benefici conseguiti dall'Unione, senza essere artigiani, dovranno rinunciare al loro gioco equivoco; e che altri invece, i veri artigiani per godere di ulteriori benefici dovranno regolare la loro posizione per avere la «Patente di Mestiere».

L'Unione in considerazione di quanto precisato rivolge un caldo appello a tutti i suoi rappresentanti diretti, di dare per l'avvenire tutto il loro interessamento personale, per il sempre maggiore svilupparsi dell'Unione. Raccomanda a tutti i Consigli di Categoria di revisionare le domande di iscrizione per il riconoscimento della vera qualifica di artigiani. Invita i Capi Categoria e chiunque altro investito di funzioni di responsabilità che non si sentisse di assolvere il mandato di onestamente declinare l'incarico per essere sostituito da altro artigiano, che per disponibilità di tempo e per capacità possa assolvere in pieno il suo compito, nell'interesse della grande famiglia Artigiana.

## Nell'Unione Cooperativa Artigiani del Friuli (Società a responsabilità limitata)

Il giorno 31 marzo 1946 nel salone della Federazione Friulana Cooperativa e Mutue (gentilmente concessa) si sono riuniti i soci dell'Unione Cooperativa Artigiani del Friuli in assemblea generale ordinaria a per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 1945 ed eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione per l'anno 1946.

Dopo la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco fatta dal presidente dott. A. Fausto Pianta, e della relazione del sembre generale ordinaria per appodi Lugatti, e che vengono approvate dall'Assemblea, si passa alla votazione, a mezzo di schede per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Vengono eletti i sigg. Fausto Pianta, Nardoni Luigi, Zuliani Aldo, Francescotto Fabio, Siciliani Romeo, Riello Nereo, Moschioni Ignazio, Pittino Amelio, Cincotti Adelmo.

Il nuovo Consiglio si è riunito il giorno 4 aprile 1946 presso la sede sociale ed ha eletto come Presidente il sig. Nardoni Luigi, e come Vice Presidente il sig. Zuliani Aldo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si propone di sviluppare un lavoro che torni a immediato vantaggio degli Artigiani Soci, di creare un magazzino nei principali centri della Provincia e di rifornirsi delle principali merci a prezzi di assoluta convenienza. In questo modo gli artigiani della Provincia potranno usufruire

dei vantaggi economici che la Cooperativa offre già agli artigiani di Udine. Il nuovo programma di lavoro è già tracciato.

La piena collaborazione fra l'Unione Artigiani e la Cooperativa è già assicurata poiché il vice Presidente della prima è il nuovo Presidente della seconda.

Gli Artigiani che hanno preso parte all'assemblea generale avranno rilevato dalla lettura del bilancio che il capitale della Cooperativa è troppo basso per lo sviluppo del lavoro che il nuovo Consiglio si propone di fare.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio è stata approvata la proposta di un notevole aumento del capitale sociale ed i Consiglieri hanno immediatamente sottoscritto un rilevante numero di quote.

Ora si rivolge a tutti i soci un caloroso appello affinché sia per solidarietà che per interesse, acquistino nuove quote.

Agli Artigiani non soci si chiede di entrare nella famiglia della Cooperativa. Potranno così usufruire dei vantaggi che la Cooperativa offre e nello stesso tempo cooperare con i dirigenti per un sempre maggiore sviluppo.

Settimanalmente su questo giornale verrà pubblicato un bollettino riguardante le merci in vendita presso la sede della Cooperativa.

La nota tecnica

### Confezione vestiti

La Categoria Sarti della Provincia di Udine, fa presente a tutti i negozianti della Provincia, affinché abbiano con cortese interessamento prendere nota o conformarsi a quanto esposto per la fornitura di vestiti parti di vestiario per conformazione di statura normale e cioè altezza media cm. 170. Per coloro che non potessero per varie ragioni attenersi alla nota presente, riguardo le fodere, è pregato a lasciare ai sarti il compito di provvedere al completo necessario e non parziale delle forniture.

### Occorrente per un vestito completo

Stoffa m. 3,30; canape o crine di lana m. 1; canape per collo cm. 10, sbieco, se diritto cm. 20; canape per calzoncini cm. 20; crenolina cm. 40; grò o salia lana m. 1,40; rigato per maniche cm. 80; rigato per gilet m. 1; silesia per tasche m. 1,80; vaporetto o garza per rinforzi gilet e giacca m. 1; ginocchi seta cm. 30; una ovaletta.

### Occorrente per un paletot o un soprabito

Stoffa m. 2,80; canape o crine di lana m. 1,30; crenolino cm. 50; grò o salia di lana se federata al completo m. 2,60, se federata me-

ta m. 1,50; silesia per tasche o flanello cm. 50; vaporetto a garza cm. 30; una ovaletta.

### Occorrente per una giacca

Stoffa m. 1,90; canape o crine di lana m. 1; crenolino cm. 40; canape per collo cm. 10, se sbieco, se diritto cm. 20; grò o salia cm. 90; se federata mezza cm. 50; rigato per maniche cm. 80; silesia per tasche cm. 50; vaporetto o garza per rinforzi cm. 30; una ovaletta.

### Occorrente per solo calzoncini

Stoffa m. 1,30; silesia per tasche cm. 90; canape per cinte cm. 20; grò o salia cm. 20; ginocchi seta cm. 30.

### Occorrente per solo gilet

Grò cm. 40; rigato interno m. 1; silesia per tasche cm. 25; vaporetto o garza cm. 70.

N. B. — I quantitativi delle medie sopra esposte, di stoffe e fodere sono stati calcolati come base alle seguenti altezze.

Stoffa altezza m. 1,45; canape o crine di lana cm. 70; crenolino cm. 40; grò o salia di lana m. 1,40; rigato maniche o gilet m. 1; silesia per tasche cm. 90; vaporetto o garza cm. 70.

Se si verificassero delle differenze d'altezza in più o in meno, si potrà variare in proporzione alla differenza esistente in modo da congruare alle presenti medie.

La Categoria Sarti della Pro-

vincia di Udine, ringrazia per la collaborazione che i negozianti potranno dare ad essa, evitando in tal modo il ripetersi delle lagnanze da parte degli interessati.

## Notiziario economico

L'Unione Artigiani ha in distribuzione una partita di legname a-bete stagionatissimo, di ottima qualità a prezzo conveniente.

Sono pertanto invitati gli Artigiani falegnami e mobiliari che ne avessero bisogno, a passare presso la sede dell'Unione per il ritiro del buono.

\*\*\*

Si avvertono tutti gli Artigiani decoratori, verniciatori, pittori a voler urgentemente presentare domanda presso l'Unione del loro fabbisogno di acqua ragia minerale.

## Corrispondenza Artigiana

(In difesa dell'Artigianato)

(Risposta al Professor Vittorio Nonino)

Il prof. Nonino nel suo articolo sulle scuole professionali libere in "Libertà" del 31 Marzo scende a queste conclusioni:

"L'industria artigiana, così fiorente un tempo, è praticamente scomparsa e ciò non perché le siano mancati incoraggiamenti, aiuti, insegnamenti ed appoggi dall'alto, ma perché il mondo ha preso un'altra strada, lo spirito umano ha subito una profonda trasformazione; la meccanica ha ucciso l'opera paziente ed intelligente dell'artigiano e le esigenze estetiche nostre non sono più quelle di un tempo. Oggi un lucido pezzo di macchina con la sua esatta precisione procura al nostro spirito tanto godimento estetico quanto un tempo noi provavamo osservando un prezioso prodotto artigianale. Oggi i pochi rimasti combattono la loro ultima disperata battaglia contro l'evoluzione che avanza fatalmente ed inesorabilmente travolgendo il debole ostacolo della fede di pochi isolati poeti.

Quindi, non si tratta di provvedere a rimettere in efficienza le scuole libere per la formazione di artigiani, che questi sono di un passato sepolto, ma di rimetterle in efficienza per la formazione di buoni, capaci e preparati emigranti, cioè di buoni operai".

Permetta il prof. Nonino di dirgli che la sua opinione sul presente e sull'avvenire dell'artigianato non è condivisa affatto in primo luogo dagli artigiani i quali, nonostante il suo bel canto funebre, non vogliono rassegnarsi a morire. E' a conoscenza il prof. Nonino del sorgere in tutte le provincie d'Italia di Unioni degli Artigiani, liberamente costituite e rette da autentici artigiani e nelle quali c'è un continuo, intenso fervore d'iniziativa per ridare all'artigianato italiano il posto che si merita nell'economia della Nazione? Come si può dire che in passato non sono mancati all'artigianato incoraggiamenti, aiuti ed appoggi dall'alto, quando invece dall'alto non si fece che scoraggiare le iniziative artigianali con provvedimenti tendenti solamente ad assicurare al regime un'effimera popolarità. Vedasi un po' come il passato regime ha danneggiato l'artigianato col risolvere il problema dell'apprendistato in un modo che ha fatto senz'altro scomparire l'apprendistato e quindi minata l'esistenza di tutto l'artigianato. Vedasi un po' come il passato regime ha procurato di sollevare l'artigiano dal gravame derivantegli dall'imposta di ricchezza mobile?

Solo in questi giorni, dopo accanita battaglia per convincere il Governo che l'artigiano non è un capitalista, è stato finalmente ottenuto il trasferimento del reddito artigianale agli effetti dell'imposta di R. M. dalla categoria B alla categoria C1. Ed ora gli artigiani con la stessa passione continuano le altre battaglie perché essi vogliono vivere e non morire, vogliono che l'artigianato viva oggi e domani.

Ed è proprio vero che il pubblico non ne vuole sapere oggi di prodotti artigianali perché preferisce il prodotto in serie, così come si potrebbe dire che ad esempio nell'edilizia si preferisce oggi la costruzione a cubo e ci si disinteressa di quella con finalità artistica. Non crediamo che si possa così facilmente concludere che oggi si è generalizzato in modo stabile il fenomeno per cui lo spirito vuole appagare soltanto le sue esigenze d'indole pratica. Il bello piace ancora oggi ed il bello non lo troviamo certamente nelle produzioni in serie e nelle costruzioni a cubo prive di spiritualità. Comunque non entriamo in un argomento che richiede ben altra trattazione.

Non i pochi artigiani rimasti combattono la loro ultima battaglia; ma i molti; e le adesioni volontarie al-

## AVVISO

Si avvertono tutti gli Artigiani che è stato delegato, dall'Unione Artigiani della Provincia di Udine, il sig. Tessitori Mario a rappresentare gli interessi dell'Unione nelle zone di S. Vito al Tagliamento, Latisana e Codroipo.

## "Pro fondo stampa,"

Artigiani che hanno versato «Pro Fondo Stampa».

Riporto dei versamenti precedenti L. 3900.—  
De Rosa Giuseppe » 500.—

Totale L. 4400.—

## Bollettino

dell'Unione Cooperativa Artigiani

Sono attualmente in vendita i seguenti articoli:

Colla e chiodi per falegnami.  
Semenze e colla per calzolari.  
Filati di puro cotone per sarti, sarte, cucitrici in bianco, calzoncini e tappezzerie.

Sapone per barbiere e toilette.  
Calze da uomo di puro cotone e da donna in bemberg e pura seta a prezzi di assoluta convenienza.

Grasso nero e giallo per meccanici.

## Fermento

fra gli autotrasportatori

Come è noto — scrive «Il sole» — il Ministero dei Trasporti aveva disposto lo scioglimento dell'E.N.A.C. per il 15 marzo e a tal fine erano state impartite disposizioni agli uffici autotrasporti per la abolizione dei fogli di viaggio e per la ripartizione del carburante in relazione alla por-

tata degli autocarri. Tali disposizioni sarebbero state improvvisamente modificate con il ripristino del foglio di viaggio e il ritorno agli inconvenienti lamentati sia nell'assegnazione e d'istruttoria del carburante, nei contributi a carico dei trasportatori.

La categoria degli autotrasportatori, in seguito alla mancata attuazione delle disposizioni ministeriali è in vivo fermento e minaccia un' immediata serrata.

## Fabbrica Busti "LA DIVA,"

Porniture all'ingrosso di busti, ventriere, reggicalze reggiseni ed affini

Si eseguono perfette confezioni su misura

UDINE - Via Gemona 13 - Telefono 12-91 - UDINE

p. a.

## ANGELO LINDA

MERCE - CHINCAGLIERIE

Filiale: VIA P. CANCIANI, 11 - Magazzino: VIA ZANON, 3

p. a.

## Tintoria COMINO

Tel. 14-19 - UDINE - Riva Bartolini

p. a.

## Corriere Autotrasporti SAGA - F.lli FIOCCO

DAL PIEMONTE ALLA LOMBARDIA AL FRIULI E VICEVERSA

UDINE - Viale Ledra 90 - Tel. 7-99

p. a.

## E. ORTOLANI

Macchine per scrivere - Calcolatrici - Riparazioni - Cambi

UDINE - Piazza Duomo 5 - Telefono 4-20

p. a.

PRIMA SARTORIA CIVILE E MILITARE

## CAPPELLANI

UDINE - Via Mercatovecchio 20 - Tel. 6-59

p. a.

## Casa di Spedizioni: MESSAGGERIA LIGURE - LOMBARDI

di GIULIO VERGANI

Servizio autotrasporti regolare diretto con mezzi propri dalla Lombardia, Piemonte e Liguria

UDINE - Viale delle Ferriere, 40 - Telefono 15-06

p. a.

## Cooperativa Friulana di Consumo

UDINE

p. a.

## S. A. F.

SOCIETÀ AUTOINDUSTRIALE FRIULANA

UDINE - Via Crispi 7

p. a.

Accumulatori: SAFA - SCAINI - MARELLI

## Ditta L. MIGOTTO

UDINE - Via Carducci, 1 Telefono 14-40 - UDINE

p. a.

LA DITTA

## DIANA & ROMANELLO

UDINE - Via Teobaldo Cicani, 12-18 - Telef. 5-55

p. a.

GRANDE DEPOSITO - CARTA - CARTONAGGI

## D. TOPAZZINI & FIGLIO

Telefono N. 733 - UDINE - Via Palladio, 25

SCATOL FICIO TIPOGRAFIA

FABBRICA SACCHETTI E CARTA PER BACCHI

p. a.

## F. E. D. I. C.

BANCHI DA GELATO :: IMPIANTI FRIGORIFERI

Per acquisti rivolgersi presso il negozio MONTAGNA

Via Savorgnana, 7 - UDINE

SACELIT (legno cemento)

Lastre normali (per soffitti, rivestimenti, isolamenti, correzioni acustiche);  
Lastre «Velox» intonacati per tramezze;  
Lastre «Duplex» per solai in cemento armato;  
Tavelloni per isolamento di pavimenti;  
Vespali e lastre sottofondo per opere murarie;  
Prismi

SUPERSACELIT (cemento - amianto)

Lastre per coperture  
Tubi per canne fumarie e fognature  
Pezzi speciali

CON SACELIT E SUPERSACELIT SI COSTRUISCE UNA CASA

ESCLUSIVISTA par la vendita: COMEDILE

UDINE

Viale 23 Marzo, 24 (Roiatti)

## PASTICCERIA SOMMARIVA

Via Vittorio Veneto  
Via Rialto (Palazzo Municipale)

p. a.

## CALISTO COSSUTTI

MECCANICA

VENDETTA - RICAMBI - ACCESSORI

Telefono 376 - UDINE - Piazzale Chiavria, 13

p. a.